

La lotta all'evasione dell'ecotassa tramite la partecipazione degli enti locali

Claudio Sciancalepore*

L'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha istituito il **Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi**, noto anche come ecotassa regionale, a favore delle Regioni nel cui territorio è ubicata la stessa.

Sono assoggettati al tributo *i rifiuti solidi*, ivi inclusi i fanghi palabili, *depositati in discarica*, i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio nonché i rifiuti smaltiti in discariche abusive e quelli abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

L'ecotassa può rientrare nel novero dei tributo di scopo considerato che **il gettito da essa prodotto è destinato interamente a programmi di spesa di ripristino e valorizzazione ambientale**. Più in particolare una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

L'ecotassa può, inoltre, definirsi un *tributo a carattere ambientale* perché esso favorisce la minore produzione di rifiuti nonché il recupero, riciclaggio e riutilizzo dagli stessi, concretizzando il principio del "chi inquina paga".

Per quanto attiene alla soggettività passiva dell'ecotassa, i soggetti tenuti al pagamento possono essere diversi e precisamente:

1. i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti ed i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia;
2. altri soggetti obbligati al pagamento ovvero sia "chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di **discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollati di rifiuti**";
3. in solido "l'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, **il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva**".

I soggetti passivi di cui al punto 1 sono investiti di una soggettività passiva meramente formale in quanto su di essi ricade non solo il diritto ma anche l'obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il deposito in discarica. Pertanto la rivalsa verrà fatta valere all'indietro, generalmente verso società municipalizzate operanti nel settore dei rifiuti urbani, sino ad arrivare ai Comuni che, a loro vol-

ta, si rivarranno sui residenti attraverso l'applicazione della TARI. Accorte politiche ambientali poste in essere dalle amministrazioni locali e volte a ridurre il conferimento di rifiuti in discarica attraverso una spinta raccolta differenziata consentono di ridurre il gravame fiscale dell'ecotassa sui propri cittadini-elettori.

Una peculiarità del tributo è la sua applicazione alle fattispecie "patologiche" indicate ai precedenti punti 2 e 3, assoggettando detti soggetti non solo al tributo ma anche alle sanzioni amministrative. *Sono, dunque, obbligati al pagamento del tributo e delle relative sanzioni sia chi pone in essere una condotta illecita (cioè il gestore della discarica abusiva e chi abbandona, scarica o effettua deposito incontrollati di rifiuti), sia l'utilizzatore od il proprietario dei terreni.*

Tale disciplina è volta principalmente alla salvaguardia dell'ambiente ed in particolare si pone l'obiettivo di dissuadere da comportamenti irresponsabili di abbandono di rifiuti o di esercizio di discarica abusiva. Tale finalità ambientale risulta rafforzata anche attraverso la responsabilizzazione "indotta" del soggetto che ha la disponibilità del suolo affinché si faccia autore di una pervasiva e continua "ispezione" della cosa propria. L'estensione delle sanzioni anche nei confronti dell'utilizzatore o del proprietario del terreno assume, quindi, funzione da un lato disincentivante in quanto non rende conveniente l'esercizio di attività di discarica abusiva, dall'altro incentivante in quanto spinge ad un pregnante controllo del territorio.

L'ecotassa regionale, dunque, assolve alla sua funzione ambientale in modo bivalente: da un lato incentiva la protezione del territorio da parte del proprietario del terreno affinché lo stesso non sia adibito a discarica abusiva, dall'altro disincentiva lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche e negli inceneritori senza recupero energetico dei rifiuti attraverso l'opportuna modulazione delle aliquote applicate che diminuiscono al crescere della percentuale di raccolta differenziata.

La lotta all'evasione dell'ecotassa passa inevitabilmente da un attento monitoraggio del territorio volto a stanare la presenza di discariche abusive ovvero di terreni in cui sono sversati illecitamente i rifiuti. A tal fine **i comuni potrebbero giocare un ruolo chiave nella lotta al sommerso e nella conseguente tutela ambientale** in considerazione della loro maggiore conoscenza e monitoraggio del territorio in grado di intercettare la presenza di discariche abusive. Tale attività si pone in sinergia con l'esercizio delle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente nonché con quelle di polizia locale che già oggi i comuni sono tenuti a fornire. *L'attività di controllo dei comuni potrebbe trovare una ulteriore incentivazione se venisse attribuita agli stessi una quota delle maggiori somme riscosse dalla regione mutuando l'istituto della partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali.*

* Università degli studi di Bari

Federalismo in Toscana

Redazione

IRPET:

Claudia Ferretti (Responsabile)
Patrizia Lattarulo

Regione Toscana:

Luigi Idili
Giovanni Morandini
Agnese Parrini
<http://www.regione.toscana.it/-/il-bollettino-federalismo-in-toscana->

Sede di redazione:

IRPET - Villa La Quiete alle Montalve
Via Pietro Dazzi, 1
50141 FIRENZE
Tel. 055/4591222
Fax 055/4591240
e-mail: redazione@irpet.it
www.irpet.it

Attività e Notizie

Iniziative

A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival
RSA Annual Conference 2018
Lugano, 3-6 giugno 2018

Mobility and The City: Policies for Sustainability
XX SIET Scientific Meeting
Milano, 20-22 giugno 2018

Pubblicazioni

Ripresa economica e Legge di Bilancio: Quale evoluzione per il contesto economico e sociale della Toscana?
Rapporto a cura di L. Ghezzi e N. Sciclone
IRPET, maggio 2018

La situazione economica e il mercato del lavoro in Toscana nel 2017
Rapporto a cura di L. Ghezzi e N. Sciclone
IRPET, luglio 2018

Toscana Notizie - Flash LAVORO n. 36/2018
IRPET - Settore Lavoro Regione Toscana
Luglio 2018

Per informazioni o chiarimenti sui tributi della Regione Toscana scrivere a: tributi@regione.toscana.it